



COMUNE DI BRONTE

Città' Metropolitana di Catania

P.iva 00291400877

Telefono 0957747111

ptocollo.generale@brontepec.e-etna.it

WEB:www.comune.bronte.ct.it

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VI AREA

(Urbanistica)

V AREA

(LL.PP. – Manutenzione e Ambiente)

CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO ANNO 2021

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

ALL. A	REDATTORE: Geom. Biagio Lupo
DATA	IL CAPO DELLA V AREA: Dott. Ing. Salvatore Caudullo
	IL CAPO DELLA VI AREA: Geom. Santo Antonino Saitta

"CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" (CATASTO INCENDI)

**Legge 21 Novembre 2000 n. 353 e s.m.i.- "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
Legge regionale 16/1996 e s.m.i -"Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".**

AGGIORNAMENTO ANNO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il Comune di Bronte, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 10 della L. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007 n. 3624 e s.m.i., ha approvato i seguenti atti:

- Istituzione del Catasto Comunale degli Incendi con Decreto Sindacale n.44 del 10/10/2007;
- Catasto Comunale degli Incendi contenente le aree percorse dal fuoco negli anni 2007-2008 con Deliberazione di Giunta Municipale n.54 del 15/05/2009;
- Catasto Comunale degli Incendi contenente le aree percorse dal fuoco negli anni 2009 con Deliberazione di Giunta Municipale n.42 del 23/04/2010;
- Catasto Comunale degli Incendi contenente le aree percorse dal fuoco negli anni 2010-2011-2012-2014-2015-2016 con Deliberazione di Giunta Municipale n.93 del 12/10/2017 adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 06/03/2018;
- Catasto Comunale degli Incendi contenente le aree percorse dal fuoco negli anni 2017-2018-2019-2020 con Deliberazione di Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 31/05/2020.

Con il presente lavoro si intende aggiornare il catasto delle **aree percorse dal fuoco relativamente all'anno 2021**. Prima di esaminare nel dettaglio la procedura operativa seguita, si rende opportuno richiamare i principali riferimenti legislativi nazionali e regionali che regolano la materia degli incendi boschivi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L'art. 58 della legge regionale 14 aprile 2006 n.14 ha abrogato l'art.39 della L.R. 16/96. Pertanto ai sensi dell'art.3, comma 1-ter, della L.R. 16/96, come integrato dall'art.3 della L.R. 14/2006, nella Regione Siciliana trovano applicazione, in quanto compatibili e ove non diversamente stabilito, le norme contenute nella **Legge 353/2000** e successive modifiche ed integrazioni alla stessa, ed in particolare l'art. 10 della legge 353/2000;
- **La Legge 8 novembre 2021, n.155** *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n.120, recante disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi ed altre misure urgenti di protezione civile"* **ha modificato e integrato la Legge 353/2000**, assegnando ai Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome nonché al CUFAA un ruolo attivo nel monitoraggio del rispetto delle procedure per la realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco (c.d. catasto incendi) e dei relativi vincoli. Il comma 3 dell'art. 3 della Legge stabilisce inoltre che: *"Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia di comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle*

relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata nel sito internet istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 2";

➤ Lart.10 della legge 353/2000, modificato dalla Legge 8 novembre 2021, n.155, dispone quanto segue:

Divieti, prescrizioni e sanzioni

- Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per **almeno quindici anni**. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati **entro quindici anni** dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è **vietata per dieci anni** ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre **vietata per dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. **Sono vietate per cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. **Sono altresì vietati per dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.

I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

- 1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli [articoli 423-bis](#) e [424 del codice penale](#) e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- 2. **I comuni provvedono, entro novanta giorni** dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, **a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi**

anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. (I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche). Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

- 3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a **(euro 45)** e non superiore a **(euro 90)** e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a **(euro 300)** e non superiore a **(euro 600)**. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'[articolo 423-bis, primo comma, del codice penale](#).
- 4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'[articolo 20, primo comma, lettera c\), della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
- 5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), **(l'inottemperanza ai quali)** può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.
- 6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a **(euro 5.000 e non superiore a euro 50.000)**. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
- 7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
- 8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'[articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

METODOLOGIA DI LAVORO

La norma sopracitata non fornisce chiare indicazioni sui requisiti minimi del "catasto" e pertanto l'approccio metodologico che è stato utilizzato nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto in questione viene di seguito così descritta.

Il Corpo Forestale della Regione Siciliana effettua il rilievo dei terreni percorsi da incendio nelle aree boscate e pascolive e nelle aree limitrofe a quelle boscate, con strumentazione GPS a precisione metrica (errore più o meno 10 metri), per fini statistici e di prevenzione incendi, ad uso interno dell'Amministrazione Forestale.

Nell'anno 2010 è stato attivato il portale web SIF (Sistema Informativo Forestale) della Regione Siciliana. Nella sezione, WebGis è possibile visualizzare il perimetro delle aree percorse dal fuoco rilevate dai distaccamenti forestali. Le aree rilevate, contraddistinte da un codice numerico identificativo dell'incendio per anno/i di riferimento/i e per località vengono pubblicate sul SIF a disposizione anche dei Comuni ai quali è consentito avvalersi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale per l'aggiornamento del catasto incendi.

Il comune di Bronte è stato autorizzato all'accesso all'area riservata del SIF e ad estrapolare, dalle schede della banca dati, le liste delle aree percorse dal fuoco da utilizzare come base di partenza per approntare l'elenco dei soprassuoli da inserire nel catasto incendi.

Per la redazione delle tavole grafiche contenenti la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco nel territorio del comune di Bronte si è proceduto nel seguente modo:

- Accedendo al portale WebGis del SIF, mediante apposito applicativo di ricerca grafica viene visualizzato l'elenco delle schede degli incendi distinte per anno, per data di incendio, per codice di identificazione e per località;
- Con riferimento alle predette schede di incendio, viene effettuato il *download* delle immagini cartografiche su cui sono evidenziate graficamente, con apposita campitura colorata, le informazioni geometriche del rilievo delle aree percorse dal fuoco riportate contestualmente sia su base CTR 1:10.000 che su base catastale, le immagini sono disponibili solo in formato PDF non gestibili con software Autocad;
- Con riferimento sempre alle suddette schede, viene ulteriormente effettuata, da parte dell'ufficio, la ricognizione delle particelle catastali percorse dal fuoco.

Successivamente si procede alla visura delle singole particelle catastali interessate mediante il collegamento telematico con il SISTER, dell'Agenzia del Territorio, che fornisce l'acquisizione di singola visura catastale nonché la titolarità delle particelle e la caratterizzazione colturale. Di conseguenza si realizza l'ulteriore elaborato contenente la Tabella Riepilogativa delle Aree Percorse da Incendio per l'anno di riferimento. La tabella è composta da una griglia contenente i seguenti dati: - Foglio Catastale; Particella; Superficie Particella; Superficie Interessata area percorsa da incendio (*la superficie incendiata di ogni singola particella e la percentuale in rapporto alla superficie catastale è stata calcolata dall'Ufficio in quanto, da quest'anno, il SIF non fornisce più questi dati*); Località; Qualità Catastale (caratterizzazione colturale come da visura). Infine viene realizzato l'elaborato con il "Quadro di Unione" delle immagini cartografiche su cui sono evidenziate graficamente le informazioni delle aree percorse dal fuoco riportate contestualmente sia su base catastale che su base satellitare.

CONCLUSIONE

Seguendo quanto prescritto dalla Legge **21 Novembre 2000 n. 353**, la procedura di aggiornamento del Catasto degli incendi prevede ordinariamente l'adozione mediante Delibera della Giunta Municipale e pubblicazione della relativa documentazione nell'Albo Pretorio comunale per un periodo di 30 giorni consecutivi. Decorso tale termine e valutate le eventuali osservazioni presentate da parte dei cittadini, si procede all'approvazione degli elenchi definitivi e relative perimetrazioni nei successivi 60 giorni da parte del Consiglio Comunale.

AREE PERCORSE DAL FUOCO ANNO 2021	
TOTALE INCENDI	
➤ N. 14	
TOTALE SUPERFICIE INTERESSATA DAL FUOCO 2021	
➤ MQ 4.289.200,00	
➤ Ha 428,92	
TOTALE SUPERFICIE BOSCATI 2021	
➤ Ha 52,01	
TOTALE SUPERFICIE NON BOSCATI 2021	
➤ Ha 205,74	

ELENCO ELABORATI:

- **ALLEGATO A** : Relazione Tecnica Illustrativa;
- **ALLEGATO A1**: Tabella Riepilogativa Aree Percorse dal Fuoco - Anno 2021;
- **ALLEGATO A2**: Visure Catastali;
- **ALLEGATO A3**: Quadro di Unione - Immagini Cartografiche su cui sono evidenziate graficamente le informazioni delle aree percorse dal fuoco riportate contestualmente sia su base catastale che su base satellitare;
- **ALLEGATO A4**: Storico Aree Percorse dal Fuoco – Grafico Anni 2010-2022.

IL REDATTORE
Geom. Biagio Lupo

IL CAPO DELLA V AREA
Dott. Ing. Salvatore Caudullo

IL CAPO DELLA VI AREA
Geom. Santo Antonino Saitta